

**Convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia e l'Organizzazione di volontariato Rabbuni ONLUS per la realizzazione degli interventi di accoglienza previsti dal Progetto "Rosemary" per il periodo settembre 2017 – dicembre 2017 (Progetto Oltre la strada - Programma Attuativo 2017)**

Fra l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia (di seguito denominata Comune), rappresentata dalla dr.ssa Germana Corradini, dirigente del Servizio "Servizi Sociali" del Comune di Reggio Emilia, presso la cui sede è per la carica domiciliata e nel cui nome, per conto e nell'esclusivo interesse agisce e stipula, ai sensi dell'Art. 56 dello Statuto comunale e dell'Art. 48 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti

e

l'Organizzazione di volontariato "Rabbuni" (di seguito denominata "Rabbuni") - ONLUS - con sede legale a Reggio Emilia in Via Don Leuratti n. 8 (C.F. 91064290355 - iscritta nel Registro Regionale del volontariato in data 8/01/96 con Decreto n. 40 del Dirigente servizi socio-sanitari della Regione Emilia-Romagna e al Registro Nazionale degli Enti e delle associazioni che svolgono attività in favore degli immigrati – Seconda sezione, iscr. N. C/78/2001/RE del 20.04.01), rappresentata da Don Daniele Simonazzi, nato a Reggio Emilia il 25/9/59 e residente nella parrocchia di Pratofontana sita in Via Leuratti, 8, in qualità di Presidente e legale rappresentante;

Visti

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni;
- la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone" e successive modificazioni;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2016, di concerto con il Ministro dell'Interno, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministro della Salute, registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2016, con il quale è definito il Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale e le relative modalità di attuazione e finanziamento, di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998;
- in particolare l'articolo 1 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2016 che prevede: "il Programma Unico si realizza mediante progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale";
- la delibera di Giunta Regionale n. 649 del 15 maggio 2017 "Programma annuale 2017: ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. 2/2003 e delle risorse regionali per i fini di cui all'art. 12 della L.R. 5/2004: individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell'assemblea legislativa n. 117/2013" in particolare il punto 3.3 dell'allegato A) parte integrante della DGR "Interventi a sostegno del Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di grave sfruttamento, riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani ex art. 18 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" che stanziava risorse da destinarsi ai soggetti pubblici facenti parte del Progetto Regionale "Oltre la Strada" per la realizzazione di interventi finalizzati all'emersione, assistenza e integrazione sociale delle vittime di tratta e riduzione in schiavitù;

si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 – Obiettivi**

Il Comune attiva la presente convenzione con Rabbunì, per la prosecuzione, nell'ambito del Progetto locale "Rosemary", delle attività riferibili al **Progetto Oltre la strada Programma Attuativo 2017 "Interventi a sostegno del Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di grave sfruttamento, riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani ex art. 18 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286"**.

Tale progetto si propone i seguenti obiettivi:

- attivare percorsi previsti dall'art.18 del D.lgs. 286 del 25/07/98 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2016, rivolti a persone vittime e potenziali vittime di tratta, riduzione in schiavitù e sfruttamento sessuale o lavorativo;
- favorire l'emersione di vittime e potenziali vittime in stretto raccordo con l'unità di strada del progetto Rosemary Riduzione danno/Invisibile e con altri enti e realtà del territorio;
- offrire alternative alla coercizione e possibilità di scelte di libertà attraverso l'accoglienza e l'accompagnamento sul territorio;
- mettere a disposizione una rete di sostegno rispondente ai bisogni delle/i destinatarie/i (supporto sanitario, legale, abitativo, psicologico...) ed operare per la "ricostruzione della persona", in particolare attraverso una serie di nuove relazioni positive (con i volontari, con le famiglie, con la società);
- consentire il reinserimento socio-lavorativo di chi sceglie di uscire dallo sfruttamento;
- costruire un progetto di progressiva autonomia, realizzabile restando in Italia o, per chi lo desidera, rientrando al proprio Paese;
- partecipare attivamente alla rete territoriale di monitoraggio del fenomeno e di contrasto allo sfruttamento, coordinata dall'amministrazione.

### **Art. 2 – Destinatari**

Ai sensi dell'art 3 del bando ministeriale 1/2016 e del bando ministeriale 2/2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2017-Serie Generale si intendono destinatari degli interventi progettuali "le persone straniere e i cittadini di cui all'art 18 comma 6bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, vittime dei reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso art. 18 includendo anche i richiedenti protezione internazionale, i titolari di protezione internazionale/umanitaria e le persone individuate come vittime o potenziali vittime di tratta al momento dello sbarco o presso aree di frontiera terrestre".

L'attività è pertanto rivolta a:

- vittime e potenziali vittime di sfruttamento sessuale
- vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo
- vittime e potenziali vittime di accattonaggio e attività illegali
- richiedenti e titolari di protezione internazionale/umanitaria (in collaborazione con gli enti/soggetti preposti).

### **Art. 3 – Obblighi dell'organizzazione Rabbunì**

Rabbunì si impegna a realizzare gli obiettivi progettuali in conformità ai contenuti individuati dal Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime e potenziali vittime di grave sfruttamento, riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani nelle specifiche aree di intervento di seguito indicate, in stretto raccordo con l'Unità di Coordinamento interna all'Ente prevista dal progetto:

1. emersione
2. prima assistenza
3. seconda accoglienza.

Più precisamente l'Associazione si impegna a garantire:

relativamente alle **attività di emersione**:

- l'incontro e il colloquio rivolto a vittime e potenziali vittime come precisato all'art. 2, per proporre concrete alternative, offrire informazioni relative ai percorsi di accoglienza e/o protezione sociale;
- interventi volti a favorire l'emersione e il primo contatto con il progetto, oltre che la comprensione delle condizioni di vita delle persone vittime di tratta o sfruttamento; la valutazione delle loro competenze e progettualità, anche in luoghi e momenti 'protetti' che consentano di instaurare relazioni di conoscenza e fiducia;
- l'accoglienza immediata in situazioni di emergenza H24 (su invio delle FF.OO. o segnalazione di altra provenienza);
- l'avvio immediato di coprogettazione con i servizi di riferimento nel caso di situazioni di particolare vulnerabilità (MSNA, LGBT) e/o di problematiche sanitarie;
- colloqui con gli operatori del Centro di Accoglienza Straordinaria - di seguito denominato **CAS**, del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati – **SPRAR**, con operatori e volontari dei contesti a bassa soglia d'accesso, con le FF.OO, ecc;
- incontri e colloqui individuali o a piccolo gruppo con richiedenti/titolari di asilo segnalati al fine di rilevare indicatori di tratta e/o sfruttamento;

relativamente alle **attività di prima assistenza**:

- colloquio iniziale di avvio del progetto e colloqui successivi di verifica a cadenza regolare;
- pronta accoglienza e presa in carico attraverso l'ospitalità diretta. Ciò potrà avvenire (per motivi di sicurezza e in accordo con FF.OO. e Servizio) anche in strutture situate in altre città;
- presa in carico territoriale, anche senza ospitalità diretta, per chi giunge in contatto col progetto avendo già a disposizione una sistemazione abitativa;
- definizione di obiettivi di percorso e interventi a breve e medio termine;
- avvio della ricostruzione dettagliata e della valutazione della vicenda di tratta/sfruttamento in collaborazione con l'Ufficio Informazioni Stranieri-UIS del Comune;
- costruzione progressiva di una relazione di conoscenza e fiducia con volontari e operatori;
- assistenza sanitaria, legale e giuridica in collaborazione con studi legali del territorio-referenti ASGI;
- sostegno psicologico e accompagnamento educativo personalizzato (in particolare per persone con fragilità);
- valutazione rispetto ad eventuali problemi di sicurezza;
- inizio di un nuovo percorso di vita, attraverso colloqui, momenti di socializzazione, creazione di nuove 'reti' di relazione; avviamento (o approfondimento) nello studio della lingua italiana;
- contatto con la famiglia e il paese di origine; sostegno nel caso della scelta di rimpatrio assistito;
- verifica (in collaborazione con chi accoglie materialmente la persona) dell'adesione al progetto e dei risultati raggiunti;
- avvio della regolarizzazione, in particolare per chi è inserito a tutti gli effetti in un percorso di protezione sociale (ex art.18): relazioni con le FF.OO, disbrigo pratiche burocratiche, relazioni con le rappresentanze consolari per il rilascio di documenti di identità;
- sostegno a chi realizza il proprio percorso in condizioni di particolare fragilità (anche in collaborazione con i Servizi territoriali di riferimento): donne in gravidanza o con figli, persone

con problemi psichiatrici o di salute, persone LGBT, ex Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA);

relativamente alle **attività di seconda accoglienza**:

- accompagnamento a chi ha già iniziato altrove un percorso di protezione sociale (in particolare ex art.18) e giunge sul territorio, per motivi di sicurezza o altri (su segnalazione dei Servizi, del privato-sociale, delle FF.OO.);
- sostegno alla progressiva autonomia abitativa: eventuale seconda accoglienza in semi-autonomia e/o appartamento protetto; accompagnamento alla gestione autonoma della quotidianità per chi ha una propria sistemazione; sostegno (anche economico, se necessario) per il raggiungimento di una piena indipendenza: pagamento dell'affitto o delle utenze, scuola guida...;
- realizzazione di progetti individuali a medio e lungo termine di avviamento al lavoro: costruzione portfolio competenze, orientamento, formazione professionale (in collaborazione con enti del territorio), attivazione di tirocini formativi, ricerca attiva del lavoro;
- prosecuzione dell'iter di regolarizzazione, in particolare per chi è inserito a tutti gli effetti in un percorso di protezione sociale (ex art.18): relazioni con le FF.OO, disbrigo pratiche burocratiche, relazioni con le rappresentanze consolari per il rilascio di documenti di identità;
- informazione e raccordo con i Servizi competenti per un eventuale proseguimento del percorso di accompagnamento sul territorio;
- momenti di verifica per chi è già inserito/a al lavoro e per chi vive in autonomia (bilancio familiare, regole condominiali...);
- monitoraggio e verifica dei processi di inclusione sociale: contatto con chi ha terminato il percorso nell'anno successivo alla chiusura del progetto.

L'Associazione s'impegna ad individuare al proprio interno una figura responsabile come referente complessivo dei percorsi di accoglienza, anche nella relazione con enti esterni nonché per la partecipazione ai tavoli tecnici territoriali e regionali. S'impegna inoltre, in collaborazione con l'amministrazione comunale, a garantire l'inserimento e l'aggiornamento dei dati sui *database* comunale, regionale e nazionale (SIRIT).

L'Associazione s'impegna infine a produrre eventuali relazioni e report sulle attività svolte su specifica richiesta dell'amministrazione.

#### **Art. 4 – Modalità operative**

L'Associazione Rabbunì mette a disposizione una rete di accoglienza che comprende una casa di fuga, case di prima accoglienza, appartamenti protetti, famiglie e strutture comunitarie.

L'Associazione s'impegna a garantire la reperibilità H24 tramite un numero telefonico dedicato e comunicato ad enti ed istituzioni coinvolti nel progetto comprese le FF.OO.

I volontari coinvolti in modo continuativo saranno indicativamente 10, tutti in possesso delle necessaria preparazione per lo svolgimento dell'attività; ad essi si aggiungono professionisti (medici, avvocati, psicologi) che collaborano con l'organizzazione.

L'Associazione Rabbunì può provvedere, se necessario per il raggiungimento degli obiettivi progettuali, ad avvalersi di operatori e/o altri soggetti del terzo settore nel rispetto della normativa relativa alle organizzazioni di volontariato.

I volontari e gli operatori che operano sul progetto, si impegnano a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62 del 16.4.2013) e dal Codice di comportamento Integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia consegnato contestualmente alla stipula della presente convenzione (cfr allegata ricevuta **Allegato B**).

Rabbunì si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al referente comunale delle interruzioni che, per giustificato motivo, intervenissero.

Il Comune si impegna a mettere a disposizione dell'Associazione un ufficio con postazione dotata degli applicativi informatici per la raccolta dati sui *database* comunale, regionale e nazionale (SIRIT), attualmente presso la sede comunale di Galleria Santa Maria, 1 a Reggio Emilia.

Se indispensabile e coerentemente con il budget progettuale, in accordo con la referente comunale, l'Associazione potrà richiedere alla Dirigente del Servizio la disponibilità – in casi particolari – di potersi avvalere di mediatori culturali, con riferimento e nei limiti dell'appalto per i servizi di mediazione.

Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile indicato da Rabbunì ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

La referente comunale del progetto vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che volontari e operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette.

#### **Art. 5 – Coordinamento**

Per mantenere e consolidare un raccordo strutturato nello sviluppo del servizio, Rabbunì presterà la propria opera in stretto coordinamento con la referente per il Comune di Reggio Emilia, gli operatori dell'Unità di Strada, dell'UIS, con altri soggetti/figure professionali coinvolte nel progetto e con i membri dell'Unità di Coordinamento prevista dal Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale.

#### **Art. 6 – Formazione**

I volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione possono partecipare agli aggiornamenti formativi organizzati dall'Amministrazione e dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito del progetto "Oltre la strada".

#### **Art. 7 – Assicurazione**

Rabbunì garantisce che i volontari e gli operatori inseriti nelle attività siano coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'Art. 4 della Legge 11 gennaio 1991, n. 266. La spesa dell'assicurazione per i volontari che operano ai sensi della presente convenzione è ammessa al rimborso spese.

#### **Art. 8 – Durata**

La presente convenzione decorre dal **21/09/2017** e avrà durata fino al **31/12/2017**.

#### **Art. 9 – Oneri finanziari e modalità di rimborso**

Il Comune si impegna a rimborsare a Rabbunì, su presentazione di apposita documentazione giustificativa, le spese inerenti al personale impegnato nelle attività progettuali, all'ospitalità e al mantenimento delle persone in percorso con l'organizzazione stessa (contributi, rette, ecc.), alla regolarizzazione della presenza in Italia, all'eventuale rientro in Patria ecc.

E' facoltà di Rabbunì, per motivi di sicurezza, trasferire contratti di locazione, utenze, ecc. ad altro/i soggetto/i no-profit.

La documentazione giustificativa delle spese sarà presentata periodicamente, unitamente alle relazioni previste, nel rispetto delle modalità e delle scadenze di rendicontazione stabilite dal progetto. Il Comune provvederà a rimborsare entro sessanta giorni dalla presentazione delle relative note, al fine di consentire una adeguata verifica delle attività e della documentazione presentata e comunque non oltre il termine fissato per la rendicontazione.

Per il periodo di validità della presente convenzione la spesa complessiva massima rimborsabile (non soggetta ad IVA ai sensi della vigente normativa sul volontariato) viene quantificata in via presunta in complessivi € **14.000,00** fatte salve eventuali successive modifiche/integrazioni degli impegni di spesa che si rendessero necessarie.

#### **Art. 10 – Riservatezza**

Il Comune, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali con apposito atto designa l'aggiudicatario quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, incaricando il medesimo dei seguenti compiti:

“trattare i dati personali, anche sensibili e giudiziari, strettamente connessi alla attivazione e alla gestione del servizio, assicurando in ogni caso l'adozione delle misure idonee e/o indispensabili per la sicurezza dei dati, con particolare riferimento alle misure stabilite dagli art. 11, 13, 20, 22, 33 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/2003”.

#### **Art. 11 – Verifiche e inadempienze**

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle attività previste dalla presente convenzione.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte di Rabbunì degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Rabbunì può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 12 – Stipula**

La presente convenzione verrà stipulata in una delle forme previste dalla vigente normativa ed è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro secondo la vigente normativa sul volontariato.

#### **Art. 13 – Foro competente**

Per ogni controversia è competente il foro di Reggio Emilia.